

PROFILI GENERALI DEGLI AIUTI DI STATO

RELATRICE:

Dott.ssa. Epicoco Annamaria

Vicepresidente di Sezione

Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Bari

L'aiuto di Stato è una qualsiasi forma di trasferimento di ricchezza da un Ente Statale che direttamente o indirettamente produce un beneficio economico all'impresa incidendo sulla concorrenza e sugli scambi intra Unione Europea.

Affinchè una erogazione sia definita aiuto di Stato devono coesistere le seguenti condizioni:

- origine statale dell'aiuto;
- presenza di un vantaggio selettivo (favorire solo alcune imprese e non la totalità delle imprese nazionali);
- distorsione della concorrenza;
- incidenza sugli scambi.

La loro disciplina è affidata alla Commissione Europea attraverso gli artt. 107 – 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di tutelare la concorrenza come garanzia di miglioramento delle condizioni di tutte le imprese che operano all'interno dell' Unione Europea e dei consumatori che possono ottenere prezzi più bassi, avere migliore qualità dei prodotti e dei servizi e una scelta più ampia. La Normativa Europea vieta gli aiuti di Stato concessi in modo selettivo che possano ostacolare gli scambi tra i paesi Unione Europea o ostacolare la concorrenza.

Gli aiuti sono potenzialmente in grado di turbare la concorrenza nell'ambito del mercato europeo in quanto porrebbero l'impresa beneficiaria in una posizione di vantaggio rispetto alle altre imprese.

Gli aiuti possono essere elargiti attraverso:

- riduzione di canoni di fitto;
- prezzi di vendita più bassi;
- tassi di interesse agevolati;
- sovvenzioni,
- sgravi fiscali,
- garanzie,
- partecipazioni statali in società,
- fornitura di beni o servizi a condizioni agevolate
- contributi.

Ma l'Unione Europea non deve perseguire solo l'obiettivo della tutela della concorrenza, essa deve anche promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche esistenti nell'Unione. Da ciò discendono le deroghe al generale criterio di divieto degli aiuti di Stato previste dal secondo e terzo comma dell'art. 107 del trattato.

Sussistono deroghe qualora si perseguono obiettivi di interesse generali quali: lo sviluppo di regioni più svantaggiate, la promozione delle attività delle piccole e medie imprese, la ricerca e sviluppo, la protezione dell'ambiente, la formazione. Attraverso gli aiuti concessi gli Stati membri e l'UE possono controllare e dirigere l'iniziativa privata verso obiettivi comuni.

La Commissione Europea ha pubblicato nel maggio 2016 una "Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato" al fine di dotare gli Stati membri di uno strumento pratico per l'individuazione degli aiuti di Stato chiarendo alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione delle norme. La Commissione ha insistito molto su due premesse metodologiche generali di notevole rilievo.

Il concetto di aiuto di Stato deve avere un carattere “oggettivo”, quindi deve prescindere da ogni valutazione a carattere discrezionale sia di carattere amministrativo che politico.

La qualificazione di Aiuto deve essere fatta attraverso una valutazione “tecnico economica”.

La Commissione si è soffermata sull’organo Statale, sul vantaggio economico che può essere diretto e indiretto, sulla selettività di diritto e di fatto, sull’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, sulla definizione di Infrastruttura.

Per verificare la realizzazione di un aiuto di Stato è necessario valutare la sussistenza cumulativa di 4 elementi (cosiddetto criterio VIST):

- Vantaggio(senza contropartita)
- Incidenza(pregiudizio alle imprese concorrenti)
- Selettività (a favore di alcuni)
- Trasferimento(di risorse pubbliche)

Quasi contestualmente alla pubblicazione della Comunicazione sulla nozione di Aiuto di Stato, è stato istituito il RNA operativo dal 12 agosto 2017 per rispondere all’esigenza di dotare il paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni siano concesse nel rispetto della normativa comunitaria al fine di evitare il cumulo dei benefici e/o il superamento del massimale di aiuto.

Contestualmente è stato adottato il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria(GBER) con cui l’UE da un lato ha esteso la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza il controllo preliminare, dall’altro ha introdotto nuovi e più stringenti obblighi di trasparenza.

L’art. 108 del TFUE prevede che alla Commissione Europea devono essere comunicati, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti.

Un aiuto è da considerarsi illegale se la sua illegittimità e la sua incompatibilità con il mercato sono state rilevate dalla Commissione.

Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima di una formale autorizzazione da parte della Commissione- “Obbligo di notifica preventiva”

Gli aiuti concessi senza il rispetto di tale procedura sono considerati illegali e se la Commissione dichiara l'incompatibilità, lo Stato membro ha l'obbligo di recuperarli dall'impresa beneficiaria.

Determinate categorie di aiuti sono esentate dalla comunicazione e sono :

- aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione,
- aiuti alle PMI,
- aiuti – favore alla ricerca, sviluppo e innovazione,
- aiuti alla formazione,
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di disabili,
- aiuti per la tutela dell'ambiente,
- aiuti per ovviare ai danni da calamità,
- aiuti per le infrastrutture a banda larga,
- aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio,
- aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative,
- aiuti per le infrastrutture locali.

Un importante requisito affinché un aiuto in esenzione possa essere concesso è il rispetto del c.d. “principio di necessità dell'aiuto”.

Durante il periodo emergenziale da COVID abbiamo assistito ad aiuti elargiti attraverso:

- la garanzia sui prestiti erogata da SACE,
- l'aumento del Fondo di garanzia per le PMI,

- la moratoria sui debiti.

Il compito di ogni Stato membro è quello di cercare di conciliare l'esigenza di accrescere l'economia del mercato con l'esigenza di avere una corretta concorrenza. Negli anni la UE ha modificato la normativa inserendo deroghe sui limiti degli aiuti per determinate categorie.

Oggi possiamo distinguere 3 tipologie di aiuti:

- Aiuti con obbligo di notifica all'UE,
- Aiuti senza obbligo di notifica,
- Aiuti emergenziali.

I primi sono ammissibili se consentono di realizzare obiettivi di comune interesse e se rappresentano un giusto strumento per correggere alcuni fallimenti del mercato.

I secondi sono quelli derogati.

I terzi sono quelli che abbiamo visto durante il periodo emergenziale del Covid, oggi della guerra e del caro energia.

In questi anni abbastanza recenti abbiamo assistito a fronte di una rigidità della normativa europea ad un atteggiamento disinvolto di alcuni Stati membri nell'elargire aiuti di stato che hanno agevolato lo stabilimento sul territorio nazionale di imprese straniere. Molte sono state le controversie che ne sono scaturite.

In caso di controversie vi è un obbligo di leale collaborazione tra la Commissione e i giudici nazionali nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal trattato in maniera distinta e complementare affinché non si abusi della concessione degli aiuti per tutelare tutte le aziende e i consumatori dell'UE.